CITTA' DI TORINO

S. CONSIGLIO COMUNALE

DEL 872 / 2022 **19/12/2022**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 DICEMBRE 2022

Sessione ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CREMA Pierino	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	CROSETTO Giovanni	PIDELLO Luca
AMBROGIO Paola	DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	MACCANTI Elena	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Paolo - SALUZZO Alberto Claudio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 286.

Proposta delle Consigliere e dei Consiglieri Conticelli, Garcea, Maccanti, Ravinale, Tronzano, Ciampolini, Viale, Crosetto, Iannò, Firrao e Fissolo, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 117 comma 6 della Costituzione prevede che "*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";
- l'articolo 38 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che: "*Il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia*";
- il citato articolo 38 al comma 6 stabilisce che: "*Quando lo Statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori*";
- la costituzione delle Commissioni Consiliari è prevista dall'articolo 32 dello Statuto Comunale vigente e il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 ed, in particolare, al Titolo I dai Capi IV (Commissioni Consiliari permanenti ordinarie), V (Commissioni consiliari permanenti tematiche), VI (Commissione Consiliare permanente sul controllo della gestione), VI bis (Commissione permanente Diritti e Pari opportunità), VII (Commissioni speciali e incarichi ai Consiglieri Comunali) e al Titolo III, Capo VIII;
- l'articolo 142 bis del Regolamento stabilisce, infine, le modalità per fruire dei permessi previsti dalla legge per partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni e per ottenere il riconoscimento del gettone di presenza. Il comma 3 dell'articolo 142 bis citato, in particolare, prevede che "*Le dichiarazioni di attestazione della presenza ai fini dei permessi riconosciuti ai consiglieri comunali che ne hanno diritto ai sensi di legge, sono integrate con l'indicazione del tempo necessario al raggiungimento della sede comunale a partire dal posto di lavoro e relativo rientro, quantificato forfettariamente in complessivi novanta minuti*".

Considerato che:

- in osservanza delle statuizioni di cui all'articolo 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri: "(...) *i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;
- la Città di Torino, previo apposito provvedimento della Presidente del Consiglio Comunale, si è avvalsa della facoltà di tenere le riunioni di Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari in videoconferenza per tutto il periodo emergenziale;
- dopo la scadenza del periodo emergenziale al 31/03/2022, la circolare n. 33 del 19 aprile 2022 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie consente che "*gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità*";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 341/2022 del 23 maggio 2022, è stato introdotto il Capo IX bis del Regolamento n. 286 avente ad oggetto le modalità di partecipazione alle adunanze in videoconferenza per le Consigliere e i Consiglieri per il periodo complessivo previsto per legge per il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale, oltre al periodo di maternità anticipata o in caso di gravidanza a rischio.

Ritenuto che:

- la nuova modalità introdotta per il Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, è supportata, ad oggi - senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ente, così come stabilito dal citato articolo 73 del Decreto Cura Italia - dall'impiego di strumenti tecnici e informatici in uso all'Amministrazione e dall'adozione di procedure in grado di garantire la continuità operativa in *web-conference* dell'attività istituzionale degli Organi collegiali, attuando da remoto la gestione delle attività di supporto logistico e organizzativo alle sedute;
- il passaggio dalle riunioni in presenza a quelle in collegamento telematico, durante lo stato di emergenza, ha favorito un diverso e innovativo approccio in termini di gestione documentale, accelerando il processo di dematerializzazione e di accessibilità per via informatica ad atti e documenti da parte dei Consiglieri;
- la modalità di svolgimento a distanza, tramite videoconferenza, configurata e sperimentata per le sedute degli organi collegiali durante il periodo di emergenza pandemica e ritenuta adeguata in termini di organizzazione e di efficace gestione dei lavori, anche nella fase applicativa delle successiva modifica regolamentare che ha esteso le possibilità di partecipazione in videoconferenza a tutela della genitorialità, debba essere estesa nel Regolamento del Consiglio Comunale, anche per fronteggiare situazioni di assenza dei Consiglieri, che se impediscono l'esercizio della funzione pubblica elettiva in presenza, non la impediscono in videoconferenza, e ciò allo scopo di garantire la continuità dell' azione del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
- l'attività amministrativa dei consiglieri inoltre deve consentire, come previsto dall'articolo 79 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la possibilità di conciliazione del ruolo istituzionale con la propria attività lavorativa, dipendente o autonoma, in termini di organizzazione degli orari e di concreta possibilità di partecipazione attiva;

- in tale prospettiva si sono già mossi i Consigli comunali di diverse città metropolitane (come Milano, Firenze, Bari, Venezia, Napoli) per garantire ai consiglieri la possibilità di partecipazione da remoto.

Dato atto che:

- diverse sono le disposizioni di legge indicative di un indubbio indirizzo legislativo volto a potenziare nella pubblica amministrazione il ricorso agli strumenti telematici e alle tecnologie informatiche nell'autonoma organizzazione della propria attività, a vantaggio di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in tal senso si richiamano:
  - l'articolo 3 bis, della Legge n. 241 del 1990 "*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";
  - il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e in particolare:
    - l'art. 7 comma 1 che prevede "*Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.*";
    - l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.*";
    - l'art. 41 comma 1 che recita "*Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.*";
    - l'art. 45, comma 1 secondo cui "*I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale*";
- il medesimo orientamento possa intendersi esteso anche alla modalità di funzionamento degli Organi collegiali di governo dell'Ente locale e delle loro articolazioni interne, modalità applicabile anche oltre il periodo di emergenza pandemica, nel rispetto dei principi che la legge (articolo 73, comma 1 del DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020), seppur adottata in condizioni emergenziali, ha comunque individuato come imprescindibili, a garanzia del regolare e legittimo funzionamento di tali Organi, al di là della presenza fisica dei loro membri durante lo svolgimento delle sedute, i cardini entro cui è consentito riunire gli organi collegiali in videoconferenza: "*nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni* (nda. del/la Segretario/a) *di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun*

ente."

Richiamati:
- l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare [...] per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*";
- l'articolo 51, comma 3 della Costituzione prevede che: "*Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro*";
- tale principio costituzionale è stato trasfuso anche nello Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970 all'articolo 32, comma 1: "*I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione*";

Ritenuto pertanto che:
- l'adozione di una disciplina regolamentare, nel rispetto delle succitate disposizioni di legge finalizzate ad incentivare l'utilizzo di strumenti digitali nella pubblica amministrazione nonché dei richiamati principi di trasparenza, tracciabilità e pubblicità, garantisca la legittimità e regolarità delle riunioni degli organi collegiali dell'ente in modalità da remoto in videoconferenza.

Tutto ciò premesso,

LE CONSIGLIERE E I CONSIGLIERI

Visti:
- l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;
- gli articoli 38, comma 6, e 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- l'articolo 12 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le seguenti modifiche del vigente Regolamento del Consiglio Comunale n. 286, come da prospetto allegato A (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a. Articolo 13, rubricato "Composizioni delle commissioni consiliari permanenti e ordinarie", il testo del primo comma é così sostituito: "Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari. Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di quattro commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite può essere superato quando si renda necessario per garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo comma 3. I gruppi consiliari

hanno diritto ad un numero massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti ordinarie complessivamente pari al quadruplo dei consiglieri del gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni commissione e non possono essere rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la proporzione tra il numero degli aderenti all'articolazione "di maggioranza" e quello dei consiglieri aderenti all'articolazione "di minoranza”.";

b. Articolo 132 comma 10, é abrogato da “, e fra l’ora ...” fino a “... ore di intervallo”;
c. Articolo 142 bis "Permessi e gettoni di presenza": il comma 3 è così sostituito: “Le dichiarazioni di attestazione della presenza ai fini dei permessi riconosciuti ai consiglieri comunali che ne hanno diritto ai sensi di legge sono integrate con l’indicazione del tempo necessario al raggiungimento della sede comunale a partire dal posto di lavoro e relativo rientro, quantificato forfettariamente in complessivi novanta minuti. I tempi di percorrenza per il viaggio di andata e ritorno potranno essere autocertificati dallo stesso Consigliere e Consigliera la cui sede di lavoro sia ubicata fuori dal Comune di Torino ed in occasione dello svolgimento di riunioni di Commissioni e Consiglio in luoghi esterni alla sede comunale." e il comma 5 è così sostituito: “L'importo globale mensile massimo dei gettoni di presenza dei consigli e delle commissioni della Città di Torino e delle circoscrizioni è disciplinato dalla legge nazionale. Non è possibile cumulare più di quattro gettoni in una sola giornata. Il numero massimo di sedute di commissione consiliare convocabile in una medesima giornata è disciplinato dall'articolo 132 comma 10.”;
d. Articolo 142 ter - Sedute in videoconferenza

- Comma 1 sostituire le parole “per il periodo complessivo previsto per legge per il congedo di maternità e il congedo parentale.” con “per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di maternità e per il congedo parentale delle madri lavoratrici dipendenti. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa della consigliera.".
- Comma 2 sostituire le parole “per il periodo complessivo previsto per legge per il congedo di paternità e il congedo parentale.” con “per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di paternità e per il congedo parentale dei padri lavoratori dipendenti. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del consigliere.”.
- Inserire comma 3 “I consiglieri e le consigliere possono partecipare al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari permanenti e Speciali in collegamento da remoto sempre in caso di COVID-19 o altra fattispecie di patologia che comporti un periodo di quarantena o l'impossibilità fisica di abbandonare il proprio domicilio o il luogo di cura. Allo scopo i consiglieri dovranno produrre al/alla Presidente del Consiglio Comunale idonea certificazione.".
- Inserire comma 4 “I consiglieri e le consigliere possono partecipare alle Commissioni consiliari permanenti e Speciali in collegamento da remoto fino a un massimo di quattro sedute al mese.".

2. di dare atto che è da ritenersi abrogata qualsiasi disposizione regolamentare in contrasto con la normativa approvata con il presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

LE CONSIGLIERE E I CONSIGLIERI
Nadia Conticelli
Domenico Garcea
Elena Maccanti
Alice Ravinale
Andrea Tronzano
Tiziana Ciampolini

Silvio Viale
Giovanni Crosetto
Giuseppe Iannò
Pierlucio Firrao
Simone Fissolo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Porpiglia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Castiglione Dorotea, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 35
VOTANTI 35

FAVOREVOLI 35:
Abbruzzese Pietro, Ahmed Abdullahi Abdullahi, Ambrogio Paola, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Catizone Giuseppe, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Diena Sara, Firrao Pierlucio, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Ledda Antonio, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Ricca Fabrizio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-872-2022-All_1-DEL-872-2022-All_1-ALLEGATO_1_tc.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento